

Delibera n. 99/2019

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 26/2019 nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

L'Autorità, nella sua riunione del 31 luglio 2019

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017;
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità in data 31 agosto 2018 (prot. ART 7124/2018, integrato con prott. ART 8269/2018 dell'8 ottobre 2018 e 10971/2018 del 19 dicembre 2018), in relazione al viaggio Palermo-Napoli del 23 maggio 2018 di Grandi Navi Veloci S.p.A. (di seguito: GNV), con quale si lamentava, tra l'altro, l'omessa informazione, assistenza e offerta della scelta tra trasporto alternativo e rimborso;
- VISTA** la delibera n. 26/2019 (notificata con nota prot. ART n. 2944/2019, del 28 marzo 2019), con la quale si avviava, nei confronti di GNV, un procedimento, ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 17, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

VISTA

la memoria difensiva prot. ART n. 4462/2019, del 3 maggio 2019, nella quale GNV, tra l'altro: affermava di trovarsi *“nell'impossibilità materiale di determinare con esattezza la dinamica di quanto verificatosi in occasione”* del viaggio *“(e così di sottoporre dati precisi all'Autorità), tenuto conto che il Personale di bordo, unitamente a tecnici di terra è stato impegnato a risolvere il problema tecnico verificatosi in sala macchine al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa rispetto all'orario di prevista partenza nave. E ciò stanti, per un verso (a) gli sforzi profusi dal personale di bordo al fine di consentire imbarco e partenza nel minor tempo possibile, compatibilmente con la situazione contingente”* (per cui, a dire della Compagnia, *“ben si comprende la ragione per la quale non sia stato possibile “tenere traccia” del numero esatto di passeggeri a cui effettivamente vennero forniti spuntini, pasti o bevande gratuiti”*); per tali ragioni, a proposito della contestazione di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 1177/2010, rappresentava - per la conseguente richiesta di archiviazione della contestazione - *“nell'interesse dei consumatori [...] il proprio **volontario** e preciso impegno a mettere in atto specifiche misure volte a compensare tutti i Passeggeri coinvolti nel disagiata viaggio del 3 settembre 2017, quali: a) sconto del 25% da applicarsi a prossimo viaggio sulla rotta Genova/Palermo o altra rotta operata da GNV, secondo disponibilità viaggio/nave; b) upgrade gratuito, secondo disponibilità viaggio/nave scelto, su acquisto biglietto andata/ritorno”; **“si tratta di condotte che GNV intende assumere spontaneamente, al di fuori delle procedure di legge contemplate”**; di voler considerare detto impegno *“aggiuntivo, ulteriore e autonomo rispetto a quanto già sottoposto all'attenzione dell'Autorità e discusso in relazione ad altro Procedimento n. 123/2018”*; comunicava di procedere al pagamento in misura ridotta con riferimento alle contestazioni di cui agli articoli 16 e 18 del Regolamento (UE) 1177/2010, *“non essendo volontà della Società contestare il verificarsi dei ritardi, pur se dovuti a reali e incontrovertibili difficoltà nella gestione”*; formulava richieste conclusive all'Autorità: archiviazione del procedimento; in subordine, *“ove [l'Autorità] non ritenga di archiviare la contestazione, alla luce pure degli impegni sopra descritti”*, avvio di procedura semplificata di cui all'articolo 6 del *“Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità”*; in ulteriore subordine, nell'ipotesi di adozione del provvedimento sanzionatorio, irrogazione del minimo edittale, *“pure alla luce dei concreti sforzi profusi (...) nel porre rimedio a qualsivoglia disagio subito dai propri passeggeri”*, nonché parametrizzazione della sanzione *“agli effettivi soggetti reclamanti (n. 2)”*, in quanto *“nella fattispecie in esame, a fronte di quasi duemila persone a bordo della nave (1980 passeggeri), solamente un passeggero ha presentato reclamo per i presunti disagi subiti, in effetti lamentando la mancanza di pasti gratuiti, non essendovi pertanto alcuna certezza documentale circa il numero di persone cui non sarebbe stata fornita l'assistenza”*); chiedeva di poter ulteriormente dedurre in audizione;*

- VISTA** la convocazione in audizione di GNV, disposta con nota prot. 5177/2019, del 17 maggio 2019;
- VISTO** il verbale dell'audizione - tenutasi in data 30 maggio 2019 – nel corso della quale GNV, su richiesta dell'Ufficio precedente, precisava, tra l'altro, con riferimento alla memoria precedentemente prodotta: che *“nell'oggetto dell'allegato alla pec di trasmissione va rettificato l'inciso delibera 14/2019 con delibera 26/2019”* e che *“va rettificato il riferimento a 1980 passeggeri (così come quello “di quasi 2000 persone a bordo della nave”) essendo in realtà presenti a bordo 193 passeggeri”*. Inoltre, un'ulteriore precisazione, rispetto a quanto dedotto nella menzionata memoria difensiva, riguardava il fatto che *“a fronte del problema tecnico ad uno dei 4 motori principali - verificatosi in occasione del viaggio precedente da Napoli per Palermo e che aveva comportato la necessità di procedere a navigazione a velocità ridotta con 2 soli motori su un solo asse (con ritardo all'arrivo a Palermo) - come da procedura era stato richiesto l'intervento dell'ente di classifica R.I. Na al fine di certificare l'avvenuta risoluzione del problema e quindi l'autorizzazione al successivo viaggio”* e che *“l'emissione del certificato autorizzativo è avvenuta solo successivamente all'orario di prevista partenza (ore 20:00). Questo ha determinato il ritardo delle operazioni di imbarco dei passeggeri, i quali sono stati informati verbalmente e attraverso interfono più volte, fino ad effettiva partenza della nave. Di tale attività la Società non ha potuto dare evidenza documentale proprio perché si è trattato di informativa verbale”*. Infine, nel richiamare la memoria già prodotta, GNV chiedeva *“l'archiviazione del procedimento, relativamente alla contestazione di cui all'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, o, in subordine, l'adozione di provvedimento sanzionatorio che tenga conto del numero effettivo dei passeggeri reclamanti e su questo applicare il minimo edittale”*;
- VISTA** la comunicazione di GNV dell'8 aprile 2019, acquisita al protocollo dell'Autorità in data 6 maggio 2019 (prot. ART 4574/2019), in merito all'avvenuto pagamento in misura ridotta delle sanzioni relative alle violazioni di cui agli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, per l'importo totale di euro 4.000,00 (quattromila/00);
- VISTA** la nota prot. ART 7578 /2019, dell'8 luglio 2019, con la quale venivano chieste a GNV informazioni, corredate da documentazione, in merito allo stato di attuazione delle misure, *“volte a compensare tutti i passeggeri coinvolti nel disagevole viaggio”*;
- VISTA** la nota di riscontro di GNV, alla sopracitata richiesta (prot. ART 7896/2019, del 15 luglio 2019);
- CONSIDERATO** che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni relative alle violazioni di cui agli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio, avviato con la delibera n. 26/2019, limitatamente a dette violazioni;

CONSIDERATO

inoltre, quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla residua contestata violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, ed in particolare che:

1. il menzionato articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (*"Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate"*), prevede che: *"[q]uando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a novanta minuti rispetto all'orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti"*.
2. La corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015, dispone che *"[i]l vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero"*.
3. Dalla documentazione agli atti risulta la violazione della norma in esame, dal momento che GNV – relativamente al prevedibile ritardo, superiore a 90 minuti, della sua m/n "Azzurra" del 23 maggio 2018 - non ha fornito evidenze di alcun genere, né in sede preistruttoria, né nel corso del procedimento, sull'adempimento degli obblighi di assistenza di cui all'articolo 17 summenzionato, nei confronti di alcuno dei passeggeri trasportati (prot. ART 1361/2019 dell'11 febbraio 2019, in risposta a prott. ART 10240/2018 e 22/2019; memoria prot. ART 4462/2019 e verbale GNV del 30 maggio 2019).
4. All'opposto, la Compagnia stessa ha ammesso la condotta omissiva, dichiarando all'Autorità che *"Non risulta offerto nessun genere di ristoro durante l'attesa per la partenza, ai passeggeri è stato permesso di salire a bordo e di prendere possesso delle loro sistemazioni, con tutti i servizi a bordo aperti"* (prot. ART 1361/2019).
5. Successivamente, la Compagnia ha fatto riferimento agli sforzi del personale al fine di consentire l'imbarco e la partenza nel minor tempo possibile, a seguito del ritardo accumulato (per un problema tecnico verificatosi in occasione del viaggio precedente), per invocare *"l'impossibilità materiale di determinare con esattezza la dinamica di quanto verificatosi in occasione del servizio di trasporto"* e di *"tenere traccia del numero esatto dei passeggeri a cui effettivamente vennero forniti spuntini, pasti o bevande gratuiti"* (prot. ART 4462/2019). A ben vedere, le asserite (indimostrate) conseguenze di tale circostanza – priva del carattere di eccezionalità e imprevedibilità - non sono suscettibili di impedire la produzione di elementi, anche parziali e di vario genere, sul rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, la cui violazione è stata invece ammessa dalla stessa GNV ed è stata oggetto del reclamo presentato all'Autorità. Priva di pregio risulta anche la richiesta della Compagnia di limitare la sanzione al numero dei reclamanti, dal momento che il sopramenzionato articolo 14,

comma 1, del d.lgs. 129/2015 fa riferimento “*ad una sanzione amministrativa pecuniaria [...] per ciascun passeggero*”, a prescindere dal numero dei reclamanti e dalle modalità con le quali l’Autorità viene a conoscenza delle infrazioni contestate.

6. Inoltre, non è accoglibile, mancando i presupposti di cui all’articolo 6 del “*Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità*”, l’istanza di procedura semplificata.

RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, nei confronti di GNV e di procedere all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015, per un importo compreso tra euro 100,00 (cento/00) ed euro 600,00 (seicento/00) per ciascun passeggero;

CONSIDERATO

altresì, quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione delle sanzioni e, in particolare, che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a GNV per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 129/2015, “*nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati*”, nonché delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017 del 6 aprile 2017;
2. per quanto riguarda la determinazione dell’importo base, rilevano le iniziative intraprese, di natura generale, assunte per sanare la carenza dei modelli di organizzazione e gestione in modo da meglio prevenire le violazioni in questione;
3. sussiste la reiterazione, in presenza di altre violazioni della stessa indole, di cui alle delibere n. 30/2019 dell’11 aprile 2019, n. 82/2019 del 5 luglio 2019 e n. 87/2019 del 18 luglio 2019;
4. in merito alle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni, a seguito dell’avvio del procedimento sanzionatorio, GNV ha previsto, per lo specifico viaggio oggetto di contestazione, misure compensative nei confronti dei 193 passeggeri;
5. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo: (i) determinare l’importo base della sanzione nella misura di euro 200,00 (duecento/00) per passeggero; (ii) applicare, sul predetto importo base, l’aggravante di euro 50,00 (cinquanta/00) per passeggero; (iii) applicare, sul predetto importo base, la diminuzione di 100,00 (cento/00) per passeggero; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione nella misura di euro 150,00

(centocinquanta/00) per passeggero (193), per un totale di euro 28.950,00 (ventottomilanovecentocinquanta/00);

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 28.950,00 (ventottomilanovecentocinquanta/00), per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, nei confronti di 193 passeggeri;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. è irrogata, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 129/2015, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 28.950,00 (ventottomilanovecentocinquanta/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 99/2019";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 26/2019, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., limitatamente alle violazioni degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 4.000,00;
6. il presente provvedimento è notificato a Grandi Navi Veloci S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino 31 luglio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)